

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

La "ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE" è stata costituita il 12 novembre 1987, ed è un'associazione di volontariato iscritta all'Albo Regionale del Volontariato con decreto del Presidente della Giunta Regionale al n. 933 del 27 dicembre 1988, ed ha ottenuto la qualifica di O.n.l.u.s., seguita dal riconoscimento di Personalità Giuridica Privata da parte della Regione Toscana con Decreto n. 369 del 14 ottobre 1992, ed è altresì iscritta al n. 870 dell'Albo delle persone giuridiche tenuto dal Tribunale di Firenze sin dalla data del 4 dicembre 1992.

L'associazione ha sede in Tavarnuzze - Comune di Impruneta (FI), con indirizzo in via della Repubblica 70 (50023).

Art. 2 EMBLEMA

La bandiera dell'associazione è azzurra con scritta in lettere "ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA TAVARNUZZE" nel centro su campo celeste e scudo con colomba bianca.

Art. 3 I PRINCIPI FONDAMENTALI

La Pubblica Assistenza di Tavarnuzze rappresenta un momento di aggregazione fra i cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività.

Per questa ragione, i principi ispiratori sono quelli espressi dalle leggi in materia di volontariato organizzato.

L'associazione aderisce all'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze.

Art. 4 SCOPI ED ATTIVITA'

La Pubblica Assistenza di Tavarnuzze è aconfessionale ed apolitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia.

La Pubblica Assistenza di Tavarnuzze informa il proprio impegno a scopi e obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

I suoi fini sono:

1- aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;

2- ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali secondo i valori della solidarietà;

3- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

4- collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;

5- favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario sull'ambiente, sull'handicap e altre iniziative atte comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovative;

6- promuovere ed organizzare incontri per favorire la parte-

	cipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed	
	alla programmazione del loro soddisfacimento;	
	7- promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi;	
	8- organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;	
	9 - organizzare il soccorso mediante autoblunze ad ammalati e feriti;	
	10 - organizzare servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche o private;	
	11- promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;	
	12- promuovere iniziative di informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;	
	13- organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente, di cura degli spazi verdi;	
	14- promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire la migliore qualità della vita;	
	15 - organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti della Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze;	
	16- organizzare momenti di studio e iniziativa di informa-	

	zione in attuazione dei fini del presente statuto anche me-	
	diante pubblicazioni periodiche;	
	17- promuovere fra i soci iniziative per favorire la donazio-	
	ne di organi;	
	18- svolgere eventuali attività commerciali che dovranno ave-	
	re carattere non prevalente rispetto alle operazioni associa-	
	tive, ed i cui proventi saranno esclusivamente utilizzati per	
	il perseguimento degli scopi sopra elencati;	
	19- collaborare con altre Associazioni di volontariato e con	
	Enti Pubblici o Privati per condividere le esperienze e per-	
	fezionare le strategie.	
	Art. 5 REQUISITI PER ESSERE SOCI - EVENTUALE INCOMPATIBILITA'	
	Possono essere soci della Pubblica Assistenza di Tavarnuzze	
	tutti quei cittadini che abbiano compiuto la maggiore età e	
	la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consi-	
	glio Direttivo, e che si impegnino a versare la quota asso-	
	ciativa annuale fissata dalla assemblea.	
	Possono essere soci altresì i cittadini minori di diciotto	
	anni purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.	
	In questo caso godranno di tutti i diritti statutari ecchet-	
	tuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere	
	eletti. Vengono comunque ammessi a prestare la loro opera di	
	volontari con il consenso dell' esercente la potestà parentale.	
	Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio, atti-	
	vità identiche o comunque assimilabili a quelle svolte dalla	

Pubblica Assistenza di Tavarnuzze, come meglio viene precisato dal Regolamento interno.

Art. 6 I DIRITTI DEI SOCI

I diritti dei soci sono:

a- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dal regolamento da esso derivante;

b- eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui all'articolo precedente;

c- chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

d- formulare le proposte agli organi associativi nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini del presente statuto;

e- essere informati sull'attività associativa.

Art. 7 I DOVERI DEI SOCI

I doveri dei soci sono:

a- rispettare le norme del presente statuto, dell'eventuale regolamento, e dei deliberata degli organi associativi ed impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione; .

b- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'associazione;

c- versare le quote associative, ordinarie e straordinarie deliberate dall'assemblea.

Art. 8 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità del socio si perde per:

	- morosità, (senza necessità di pronuncia da parte degli organi associativi):, coloro che non hanno pagato le quote associative per due anni consecutivi;	
	- decadenza: coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità indicate dal presente statuto;	
	- espulsione: coloro che, per gravi violazioni dei principi indicati e delle disposizioni contenute nel presente statuto, ovvero per mancato rispetto delle deliberazioni adottate dagli organi associativi, ovvero ancora per aver tenuto una condotta che ha causato un danno anche indiretto all'associazione, rendono incompatibile il mantenimento del proprio rapporto con la associazione stessa.	
	L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto dopo avere preventivamente informato per iscritto il socio, contestando il comportamento non ritenuto corretto, ed avere sentito le sue giustificazioni.	
	Il provvedimento di espulsione è esecutivo dal momento della notifica al socio destinatario.	
	Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso, da parte del Socio espulso, ricorso, motivato, al Collegio dei Probi-viri, il quale delibera con voto segreto dopo avere preso conoscenza delle giustificazioni del ricorrente. Il ricorso sospende l'esecutività del provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. Nell'ipotesi in cui il Collegio dei Probi-viri non confermi l'espulsione, il Consiglio Direttivo è	

tenuto a convocare l'Assemblea dei soci entro 30 (trenta)

giorni per la deliberazione definitiva sull'espulsione, o me-

no, del socio;

- dimissioni e decesso.

Art. 9 GRATUITA'

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente

delle prestazioni personali e gratuite dei propri soci, ovve-

ro coloro che si impegnano direttamente, spontaneamente e

personalmente, senza scopo di lucro e con continuità, a pre-

stare la loro opera per la realizzazione dei progetti, dei

servizi e delle iniziative della associazione.

I volontari hanno diritto di suggerire al Presidente gli ar-

gomenti e le questioni inerenti l'attività di volontariato da

sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo.

Per l'organizzazione dei volontari si fa riferimento al rego-

lamento interno della associazione.

Art. 10 ESERCIZIO FINANZIARIO ED ENTRATE

L'esercizio finanziario della Pubblica Assistenza di Tavar-

nuzze ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicem-

bre di ogni anno.

Le entrate della Pubblica Assistenza di Tavarnuzze sono co-

stituite:

a- dalle quote sociali e dai contributi straordinari delibe-

rati dagli organi associativi;

b- dai rimborsi per le prestazioni effettuate;

	c- dai contributi erogati di enti pubblici e privati;	
	d- dalle oblazioni ricevute e da ogni altra entrata che a	
	qualsiasi titolo pervenga alla associazione;	
	e- dai proventi derivanti da qualsiasi attività commerciale e	
	produttiva marginale direttamente connessa alle finalità sta-	
	tutarie, debitamente autorizzata dalle Autorità competenti in	
	virtù della legislazione vigente;	
	f- in genere da qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme	
	legislative e compatibile con le norme contenute nel presente	
	statuto.	
	L'Associazione può, in ogni caso, effettuare tutte le opera-	
	zioni economiche di cui all'art. 5, secondo comma, legge 11	
	agosto 1991 n. 266. (Legge Quadro sul volontariato: risorse	
	economiche).	
	Art. 11 IL PATRIMONIO	
	Il patrimonio della Pubblica Assistenza di Tavarnuzze è co-	
	stituito:	
	a- da beni mobili, anche registrati, e immobili;	
	b- da titoli pubblici e privati;	
	c- da lasciti, legati e donazioni, purché accettate dal Pre-	
	sidente su incarico del Consiglio Direttivo.	
	Art. 12 GLI ORGANI	
	Gli organi dell'Associazione sono:	
	a- l'Assemblea dei soci;	
	b- il Consiglio Direttivo;	

c- l'Esecutivo;

d- il Presidente;

e- il Collegio dei Sindaci Revisori;

f- il Collegio dei Probiviri.

Art. 13 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - TEMPI E SCOPI

L'Assemblea è costituita dai Soci dell'Associazione.

Può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto Sociale

- sulla variazione della sede legale

- sullo scioglimento dell'Associazione

- sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ai sensi del successivo art. 30.

Relativamente ai compiti dell'Assemblea ordinaria si rimanda al successivo articolo 17.

L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce di norma una volta all'anno entro il 30 (trenta) di aprile per gli adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

Può essere comunque convocata anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi, ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

	Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto verbale a	
	cura di un segretario nominato dalla stessa Assemblea e sotto	
	la responsabilità del Presidente trascritto in apposito libro	
	verbali delle assemblee.	
	Le riunioni dell'assemblea ordinaria sono valide in prima	
	convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi	
	diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero	
	dei presenti.	
	Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un	
	intervallo di almeno 24 (ventiquattro) ore.	
	Art. 14 VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI	
	L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con	
	voto palese; adotta invece il metodo del voto segreto quando	
	elegge le cariche sociali, ovvero quando la deliberazione ri-	
	guarda le singole persone.	
	Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la	
	maggioranza dei consensi.	
	Per le modifiche allo statuto risultano approvate le proposte	
	che abbiano ottenuto la maggioranza dei consensi, purché sia-	
	no presenti alla riunione dell'Assemblea straordinaria almeno	
	40 (quaranta) soci.	
	Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la	
	parità dei consensi, queste si intendono respinte.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candi-	
	dati ottengano parità di consensi, risulteranno eletti fino	

alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di iscrizione all'associazione.

La delibera di scioglimento dell'associazione, riunita in Assemblea straordinaria, deve essere adottata dai tre quarti dei soci regolarmente iscritti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe sono ammesse soltanto fra i soci e con un massimo di due. Le deliberazioni finali dell'Assemblea obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 15 ADEMPIMENTI

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'associazione con avviso da affiggere nei locali della sede sociale oppure da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'associazione, anche facendo ricorso alle moderne tecnologie.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Partecipano all'assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi.

Le riunioni dell'assemblea dei soci sono pubbliche, è tuttavia facoltà del Presidente della stessa consentire ai non so-

ci di prendere la parola. . .

Art. 16 APERTURA LAVORI DELL'ASSEMBLEA

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, e nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, tre scrutatori per le votazioni per schede.

Art. 17 COMPETENZE

I compiti dell'assemblea ordinaria sono:

a- approvare il bilancio consuntivo chiuso al trentuno dicembre e quello preventivo;

b- approvare la relazione del Consiglio Direttivo;

c- approvare l'ammontare delle quote associative, e degli eventuali contributi straordinari, e determinare il termine ultimo per il loro versamento;

d- determinare le linee programmatiche dell'associazione;

e- eleggere i Collegi dei Sindaci Revisori e dei Probiviri;

f- stabilire la data delle elezioni del Consiglio Direttivo, ed eleggere la Commissione Elettorale affinché si occupi della procedura elettorale;

g- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

Art. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili ed è composto, in numero dispari, da un

minimo di nove (9) ad un massimo di undici (11) membri, si riunisce almeno 6 (sei) volte all'anno, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ancora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei propri componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono private salvo quando il Consiglio non decida preventivamente di renderle pubbliche e sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti, anche facendo ricorso alle moderne tecnologie, entro cinque giorni dalla data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione deve essere inviato entro il medesimo termine di cui al comma precedente ed esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del consigliere che svolge funzioni da segretario e sotto la responsabilità del Presidente, poi trascritto in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 19 NOMINA RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'assemblea elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario Amministrativo ed un Cassiere.

Art. 20 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a- predisporre le proposte da presentare all'Assemblea;
- b- eseguire i deliberati dell'assemblea;
- c- ordinare e disporre riguardo alla composizione ed al funzionamento della struttura operativa dell'associazione, ovvero deliberare i provvedimenti di assunzione e di licenziamento, e curare i rapporti con il personale dipendente, ivi compresa anche l'adozione dei provvedimenti disciplinari secondo le vigenti disposizioni di legge;
- d- approvare il Regolamento generale dell'associazione;
- e- stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi, richiedere e ottenere finanziamenti;
- f- proporre la eventuale costituzione di altri enti, istituzioni non profit ovvero deliberare la partecipazione a persone giuridiche di tale natura già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'associazione, e proporre altresì la costituzione o acquisizione di partecipazioni di società aventi ad oggetto l'esercizio di imprese strumentali utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto, da sottoporre, comunque, all'approvazione dell'Assemblea dei soci. In tal caso la relativa proposta

dovrà essere approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio stesso;

g- può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri affinché le svolga con continuità e relazioni periodicamente il Consiglio Direttivo stesso;

h- aderire ad organizzazioni locali, e non, del volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;

i- adottare ogni deliberazione in merito ai rapporti con i soci, come previsto nello statuto.

Art. 21 VALIDITA' DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei suoi componenti; non è ammessa la partecipazione per delega.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni col metodo del voto palese, salvo quando si tratti di singole persone e delle elezioni delle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 22 DECADENZA DEGLI ORGANI

Si perde la qualifica di consigliere dopo tre assenze consecutive non giustificate. Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla surroga di uno o più dei suoi componenti, seguirà l'ordine decrescente nella graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa

	sia esaurita procederà alla cooptazione salvo ratifica da	
	parte dell'assemblea alla sua prima riunione.	
	Resta inteso che i membri cooptati potranno essere massimo 2	
	(due) se i consiglieri sono 9 (nove) e massimo 3 (tre) se i	
	consiglieri sono 11 (undici).	
	Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'Assemblea non ratifi-	
	chi la nomina per cooptazione di un membro del Consiglio si	
	dovrà procedere a nuove elezioni di tutti gli organi associa-	
	tivi elettivi, ma le delibere assunte anche con il voto di	
	tale consigliere, e quelle tutte conseguenti, resteranno va-	
	lide.	
	Le vacanze, comunque determinate, della metà più uno dei suoi	
	componenti comporta la decadenza del medesimo, e di ogni al-	
	tro organo associativo collegiale elettivo.	
	Art. 23 COMPONENTI DELL'ESECUTIVO	
	L'Esecutivo é composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e	
	dal Cassiere e si riunisce in tutti quei casi che rivestono	
	carattere di urgenza e siano di ordinaria amministrazione	
	quando non sia possibile convocare il Consiglio in tempo uti-	
	le.	
	Le decisioni saranno valide con la presenza di tutti i suoi	
	componenti.	
	Ogni decisione dell'Esecutivo dovrà essere ratificata nella	
	prima riunione di Consiglio successiva.	
	Art. 24 PRESIDENTE	

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'associazione; può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive; può sottoscrivere i contratti relativi ai finanziamenti ed ai mutui.

Sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dalla associazione e riscuote somme da terzi rilasciandone liberatoria quietanza.

Art. 25 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi, salva la possibilità per l'assemblea dell'elezione di un Revisore unico.

Nella prima riunione dopo l'elezione da parte dell'assemblea il Collegio dei Sindaci Revisori elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Sindaci Revisori almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, compilando una relazione da illustrare all'Assemblea in occasione della sua approvazione, esprime poi il parere sul bilancio preventivo redigendo una relazione da presentare alla assemblea dei soci.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti re-

	dige un verbale da trascrivere in apposito libro.	
	Nell'ipotesi in cui per vacanza comunque determinata si debba	
	procedere alla sostituzione di uno o più suoi componenti,	
	verrà seguito l'ordine decrescente nella graduatoria dei non	
	eletti, e qualora non si disponga di tale graduatoria, o que-	
	sta sia esaurita, si procederà a nuove elezioni di tale	
	organo.	
	Art. 26 COLLEGIO DI PROBIVIRI	
	Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi	
	Nella prima riunione dopo l'elezione da parte dell'assemblea,	
	il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presi-	
	dente.	
	Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai	
	soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo.	
	Delibera altresì sulle controversie tra i soci ed il Consi-	
	glio Direttivo e fra i singoli componenti del Consiglio ed il	
	Consiglio stesso, ed in generale su ogni questione ad esso	
	sottoposta dall'Assemblea.	
	Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un	
	verbale da annotare in apposito libro.	
	Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli	
	interessati a cura del Presidente dello stesso Collegio.	
	Nell'ipotesi in cui per vacanza comunque determinata si debba	
	procedere alla sostituzione di uno o più componenti, verrà	
	seguito l'ordine decrescente nella graduatoria dei non elet-	

ti, e qualora non si disponga di tale graduatoria, o questa

sia esaurita, si procederà a nuove elezioni di tale organo.

Art. 27 GRUPPI DI LAVORO

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di istituire gruppi di

lavoro formati da volontari esterni al Consiglio stesso per

esplicare talune attività ritenute utili al buon funzionamen-

to dell'associazione.

I Gruppi di lavoro possono essere formati anche su iniziativa

dei volontari. In questo caso, il Consiglio direttivo dovrà

rilasciare un benestare iniziale.

A ciascun gruppo di lavoro costituito dovrà partecipare come

membro almeno un consigliere.

Per quelle attività che investono aspetti economici-patrimo-

niali dell'associazione, per le attività di comunicazione e

per le eventuali spese da sostenere da parte dei Gruppi sono

necessarie autorizzazioni successive da parte del Consiglio

Direttivo.

I gruppi di lavoro restano in carica fino a scioglimento in-

detto da parte dei membri del Gruppo od a revoca da parte del

Consiglio Direttivo.

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, i Grup-

pi di lavoro si auto-organizzano liberamente al proprio in-

terno senza interventi del Consiglio Direttivo.

Art. 28 SEZIONI DISTACCATE

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o

	più sezioni distaccate, le stesse dovranno essere dotate di	
	regolamento organizzativo e di funzionamento che siano uni-	
	formati al presente statuto ed al regolamento generale del-	
	l'associazione ed ispirati a criteri partecipativi.	
	Art. 29 GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE	
	Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese	
	effettivamente sostenute e documentate, e comunque nei limiti	
	stabiliti dal Consiglio Diretivo con apposita delibe-	
	ra.	
	Art. 30 NORME FINALI - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE	
	In caso di scioglimento il patrimonio della associazione sarà	
	affidato alla Associazione Nazionale delle Pubbliche Assi-	
	stenze che lo destinerà ad iniziative analoghe, di utilità	
	sociale, da organizzare sul territorio di Tavarnuzze in cui	
	l'associazione stessa è ubicata tutelando le forme di lavoro	
	dipendente presenti al momento dello scioglimento.	
	Art. 31 RINVIO	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme	
	dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabilito dalle	
	leggi dello Stato in materia.	
	F.to Andrea Mini	
	F.to Simone Ghinassi Notaio	